

SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA SICUREZZA GENERALE PRODOTTI (ARTT. 102-113 CODICE CONSUMO)

PREMESSA

Con la direttiva 2001/95/CE del 6 settembre 2001, nota come «General Product Safety Directive» o «GPSD», è stato introdotto in Europa un sistema per garantire la sicurezza dei prodotti immessi e circolanti sul mercato, a tutela dei consumatori.

L'Italia ha recepito la direttiva con il Decreto Legislativo del 21 maggio 2004, n. 172, poi abrogato e sostituito dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 -Codice del Consumo che agli artt. 102-113 disciplina la sicurezza e la qualità dei prodotti.

La normativa è applicabile a tutti i prodotti con l'eccezione dei seguenti:

- prodotti alimentari- sottoposti a disposizioni specifiche;
- prodotti i cui requisiti di sicurezza sono già disciplinati da norme speciali comunitarie (ad esempio i giocattoli, il materiale elettrico di bassa tensione, i dispositivi di protezione individuale) e per i quali il codice del consumo si applica solo per gli aspetti di sicurezza non disciplinati dalle norme speciali.

FONTI NORMATIVE

Codice del Consumo – Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 – artt. 102-113.

PRODOTTO SICURO

E' sicuro il prodotto che, in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili, non presenti alcun rischio o presenti unicamente rischi minimi compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e di sicurezza delle persone, in funzione in particolare dei seguenti elementi:

- **caratteristiche del prodotto** (sua composizione, suo imballaggio, modalità assemblaggio, installazione e manutenzione)
- **effetto del prodotto su altri prodotti** prevedibilmente utilizzabili con esso
- **presentazione del prodotto** (etichettatura, avvertenze e istruzioni per l'uso e per l'eliminazione del prodotto)
- **categorie di consumatori a rischio** tra i possibili utilizzatori del prodotto in particolare dei minori e degli anziani

Presunzione di sicurezza (art 105 codice consumo)

In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti di sicurezza il prodotto si presume sicuro

- il prodotto conforme alla legislazione nazionale dello stato in cui viene commercializzato, con riferimento ai requisiti sanitari e di sicurezza
- il prodotto conforme agli standard tecnici nazionali che recepiscono norme armonizzate europee

OBBLIGHI PER IL PRODUTTORE E PER IL DISTRIBUTORE

PRODUTTORE

Definizione:

- il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità europea e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo
- colui che rimette a nuovo il prodotto;

- il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non é stabilito nella Comunità Europea;
- l'importatore del prodotto;
- gli altri operatori nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto.

Obblighi:

Deve immettere sul mercato solo prodotti sicuri:

- informando il consumatore o adottando misure per consentire al consumatore di ottenere tutte le informazioni utili per valutare e prevenire i rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, quando tali rischi non siano immediatamente percettibili;
- intraprendendo le misure opportune per evitare i rischi (ritiro, richiamo del prodotto) e fornendo l'informazione appropriata affinché i consumatori siano informati sui rischi connessi all'uso del prodotto. Tali misure comprendono anche:
 - a) indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio; identità ed estremi del produttore; riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte;
 - b) controlli a campione sui prodotti commercializzati, l'esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonché le informazioni sulla sorveglianza ai distributori.

DISTRIBUTORE

Definizione:

Qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.

Obblighi:

Agisce con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri.

In particolare deve:

- non fornire prodotti di cui conosce o dovrebbe conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso;
- partecipare al controllo di sicurezza segnalando i rischi del prodotto al produttore e alle autorità di vigilanza;
- collaborare con le azioni di ritiro e richiamo dei prodotti conservando per 10 anni dalla cessione al consumatore finale, la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti.

CONTROLLI

I controlli effettuati dall'autorità di vigilanza in materia possono riguardare i produttori, i consumatori, i distributori (soprattutto il responsabile della prima immissione del prodotto in commercio), nonché qualsiasi detentore del prodotto.

Le autorità possono disporre verifiche, esigere informazioni ed effettuare prove di laboratorio.

Per prodotti potenzialmente pericolosi possono vietare temporaneamente la fornitura o l'esposizione o disporre l'adeguamento agli obblighi di sicurezza.

Per qualsiasi prodotto pericoloso possono vietarne l'immissione sul mercato, o se fossero già in circolazione, predisporre il ritiro o il richiamo. I costi relativi alle attività di controllo sono a carico di produttori e distributori.

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca più grave reato:

- per il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di immissione sul mercato:

Arresto da sei mesi ad 1 anno ed ammenda da 10.000,00 a 50.000,00 euro;

-per il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi

Arresto fino ad 1 anno ed ammenda da 10.000,00 a 50.000,00 euro;

- per il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati dalle autorità di vigilanza :

ammenda da 10.000,00 a 25.000,00 euro;

- per il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento del controllo (art. 107, comma 2, lett. a) D. Lgs 205/2005):

Sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro;

- per il produttore e il consumatore che non ottemperano agli obblighi stabiliti dall'art 104 del Codice del Consumo:

Sanzione amministrativa da 1.500 a 30.000 euro.